

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. collegato lavoro), finalizzata all'adozione di uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati oltre che dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche dal Ministero della salute, nonché alla ridefinizione del relativo rapporto di vigilanza, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura degli enti vigilati;
- razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento;
- ridefinizione del rapporto di vigilanza;
- obbligo per gli enti di adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della delega.

Pertanto, tenuto conto che la citata delega consente l'adozione di uno o più decreti legislativi, con il presente provvedimento si intende procedere alla riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute rientranti nell'ambito di applicazione del predetto articolo 2, comma 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183. In particolare gli enti oggetto del presente riordino sono:

- la Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT);
- l'Istituto superiore di sanità (ISS);
- l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS);
- gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZZSS).

Lo schema di decreto legislativo si compone di 12 articoli suddivisi in VI capi.

Il Capo I che comprende gli articoli da 1 a 3, disciplina il riordino della LILT.

L'articolo 1, al comma 1, prevede la riorganizzazione della LILT, senza nuovi o maggiori oneri, tramite la semplificazione e razionalizzazione degli organi deputati all'attività di indirizzo amministrativo e di gestione. Il comma 2 stabilisce che la LILT con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale, approvata con decreto del Ministro della salute, provvede, ad adeguare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio statuto alle disposizioni ivi contenute.

L'articolo 2, comma 1, individua gli organi della sede centrale che sono il Consiglio direttivo nazionale, il Presidente nazionale, il Direttore generale e il Collegio dei revisori, con la soppressione del Comitato scientifico, del Collegio dei probiviri e dei Comitati regionali. Relativamente alla composizione del Consiglio direttivo nazionale si è proceduto alla riduzione dei componenti in attuazione dell'art. 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La previsione del Direttore generale quale organo risponde all'esigenza di un più efficace ed efficiente perseguimento dei fini statutari e, nel contempo, semplificare e snellire l'organizzazione della struttura amministrativa della LILT. I

compiti del Direttore generale saranno individuati dal nuovo statuto che dovrà essere adottato, come previsto dal comma 2 dell'articolo 1. Il comma 2 disciplina la composizione del Consiglio direttivo nazionale, quale organo di indirizzo politico per il conseguimento dei fini istituzionali della LILT, con la riduzione dei membri che passano da 15 a 5. Il nuovo CDN, pertanto, sarà composto da un membro designato dal Ministro della salute (cui è attribuita la vigilanza), dal Presidente nazionale e da tre soci eletti dall'assemblea dei Presidenti sezionali e dai Commissari.

Viene, altresì, introdotta una novità e cioè la nomina, da parte del CDN, del Presidente onorario, scelto tra i Presidenti nazionali che abbiano svolto tale funzione per almeno due mandati allo scopo di non disperdere quell'esperienza e quel patrimonio, maturati nel corso del mandato, e utili al fine di fornire suggerimenti e consigli per un migliore perseguimento dei fini statutari.

La soppressione degli organi e la riduzione dei membri del CDN comportano, sicuramente, una riduzione dei costi dell'apparato organizzativo che vengono evidenziati nella relazione tecnica.

Il successivo articolo 3, al comma 1, prevede l'articolazione dell'ente in una sede centrale e in sezioni provinciali, con conseguente soppressione dei comitati regionali previsti dal vigente statuto. Al comma 2 si dispone che le Sezioni provinciali, nell'ambito della propria autonomia, possano costituire, a livello regionale, l'Unione delle sezioni provinciali senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Sede centrale della LILT. Il comma 3, invece, riconosce alla LILT la possibilità di costituire, nel rispetto delle disposizioni normative, una fondazione non avente scopo di lucro, per il perseguimento, il finanziamento, la promozione e il supporto alle attività istituzionali dell'ente.

A tale scopo la Fondazione dovrà:

- favorire le attività di ricerca, di studio e di promozione nel campo della cura e dello studio dei tumori, con particolare riguardo al tema della prevenzione, concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio, promuovendo la raccolta di fondi in denaro anche presso il pubblico, organizzando e gestendo campagne di sensibilizzazione da destinare agli scopi anzidetti;

- promuovere intese con istituti ed enti di ricerca scientifica, curare la formazione e l'istruzione del personale e dei volontari operanti nei predetti ambiti;

- intrattenere rapporti con tutte le organizzazioni operanti nel sociale.

Il Capo II che comprende gli articoli 4 e 5, disciplina il riordino dell'ISS.

L'articolo 4, prevede la riorganizzazione dell'ente, al fine di conseguire l'obiettivo del risparmio di spesa nonché del miglioramento in termini di maggiore qualità ed efficienza dei servizi erogati. L'articolo individua le modalità in base alle quali l'Istituto dovrà adeguare il proprio regolamento di organizzazione, provvedendo alla razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni tramite anche l'unificazione delle strutture di livello dirigenziale generale e non, che svolgono compiti similari, con una riduzione in misura non inferiore al 30%, nonché la riduzione delle dotazioni organiche del personale di supporto e/o ricollocazione di quello eccedente presso uffici che svolgono attività produttive. Posto, che l'Istituto offre servizi a terzi, si propone di implementare tali prestazioni per mezzo del potenziamento, senza oneri aggiuntivi, delle strutture già operanti a tal fine, così da introitare nuove e maggiori risorse da annoverare nel bilancio di previsione dell'Ente medesimo e sopperire, in parte, ai trasferimenti erariali dello Stato. Inoltre, si prevede nell'ambito dell'attività di formazione destinata anche agli operatori del SSN, tenuto conto della riorganizzazione di cui sopra, la realizzazione della Scuola superiore della sanità pubblica, quale articolazione interna dell'Istituto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica. Viene previsto un limite massimo di sei unità del numero degli esperti, ai quali il Presidente può conferire incarichi, in assenza di specifiche professionalità all'interno dell'Istituto

L'articolo 5 modifica la composizione del Consiglio di Amministrazione (da 8 a 4 oltre al Presidente), previsto dall'articolo 6, comma 1, del DPR, 20 gennaio 2001, n. 70 recante il regolamento di organizzazione dell'ISS, peraltro in attuazione anche dell'art. 6, comma 5 del decreto legge n. 78/ 2010, convertito dalla legge n. 122 /2010, riducendo gli esperti designati dal Ministro della salute da tre a due e gli esperti designati dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni da due a uno; si propone altresì la soppressione della nomina dell'esperto designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni italiani.

Il Capo III che comprende l'articolo 6 disciplina il riordino dell'AGENAS

L'articolo 6 dispone al comma 1 che l'Agenzia dovrà procedere a modificare il regolamento di organizzazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, al fine della semplificazione e razionalizzazione degli uffici, nonché della rimodulazione della pianta organica, funzionali all'intera azione gestionale, anche per corrispondere in maniera più efficace ai nuovi compiti alla stessa demandati tra i quali anche il sistema di formazione continua. Tra l'altro, tenuto conto della prevista riorganizzazione e al fine di conseguire un risparmio di spesa complessivo annuo almeno del 30% l'Agenzia provvede anche alla riduzione da dieci a sette del numero degli esperti previsti dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 266 del 1993. **Giova sottolineare che i nuovi compiti all'Agenzia sono già previsti a legislazione vigente e quindi, con il provvedimento all'esame non si provvede ad attribuirne ulteriori.**

Il Capo IV che comprende gli articoli da 7 a 9, disciplina il riordino degli IZZSS.

L'articolo 7 utilizzando le tecniche della " novella ", modifica il decreto legislativo 30 giugno 1993, n.270, concernente il " Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lett. h) della legge 23 ottobre 1992, 421".

Al riguardo, va preliminarmente osservato che gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sono Enti sanitari di diritto pubblico, a carattere prevalentemente interregionale, che svolgono, quali strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome, attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria ed attività di accertamento dello stato sanitario degli animali provvedendo, in particolare, ad assicurare la sorveglianza epidemiologica, l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate, la formazione del personale, il supporto di laboratorio, la diagnostica nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti e le attività correlate alla sicurezza alimentare.

Tali Istituti, con le loro 10 sedi centrali e 90 sezioni diagnostiche territoriali, costituiscono una struttura sanitaria integrata, in grado di assicurare al Servizio sanitario nazionale un'articolata rete di servizi per verificare la salubrità degli alimenti e per realizzare le azioni di polizia veterinaria e di difesa sanitaria del patrimonio zootecnico, anche ai fini della salvaguardia della salute dell'uomo.

Ciò presupposto, le modifiche al citato decreto legislativo 30 giugno 1993, n.270, introdotte dal presente decreto, riguardano gli articoli 1, 2, 3 e 6. In particolare:

il comma 1, lettera a) aggiunge il comma 6-bis all'articolo 1, con cui si intende procedere ad un coordinamento e ad una razionalizzazione delle attività e dei servizi espletati dalle ex Facoltà di medicina veterinaria, dagli Istituti Zooprofilattici e dalle altre strutture del Servizio sanitario nazionale.

Infatti, le ex Facoltà di Medicina Veterinaria (FMV) non hanno alcun tipo di relazione istituzionale con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), quali le Aziende sanitarie locali e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

Tale situazione è in contraddizione con la circostanza che nelle Facoltà di Medicina Veterinaria avviene la preparazione dei Medici Veterinari fino alla laurea in Medicina Veterinaria e al Diploma di Specializzazione, unico titolo riconosciuto per l'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione in medicina veterinaria non vengono in alcun modo remunerati per la loro attività.

E' importante far rilevare che nelle Facoltà di Medicina Veterinaria viene svolta attività di ricerca in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare che ha rilevanti ricadute applicative anche sul Servizio Sanitario Nazionale. I molteplici rapporti intercorrenti tra SSN e le Facoltà di Medicina Veterinaria che derivano da norme nazionali e locali che individuano e caratterizzano compiti e competenze coinvolgenti queste istituzioni dovrebbero essere interconnesse sia direttamente che indirettamente.

L'interrelazione esistente in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria tra Servizio sanitario Nazionale, Istituti Zooprofilattici e Facoltà di Medicina Veterinaria concorrono alla preparazione degli specializzandi delle scuole già attive presso le varie Facoltà, e di quelle nuove in via di definizione. L'attività di docenza nei Corsi di Specializzazione attivati è garantita senza l'erogazione di contributi per gli Enti locali e nazionali di riferimento o da parte degli stessi. In virtù del nuovo ordinamento didattico delle Scuole anzidette dell'area veterinaria, il SSN e gli IZS vengono chiamati in causa, attesa l'attività didattica pratica degli specializzandi presso sedi e laboratori appropriati delle AA.SS.LL. ed IZS medesimi, tanto che queste strutture potrebbero avvalersi del supporto collaborativo degli specializzandi.

Le recenti leggi nazionali in materia di obbligo, da parte dei Veterinari del SSN, di soccorso e cura degli animali investiti, ove necessario, vengono riferiti negli ospedali veterinari didattici per le cure specialistiche in modo da completare l'iter sanitario.

A tal fine si prevede la possibilità, per il personale in servizio presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, in considerazione delle specifiche professionalità ivi presenti, di svolgere attività didattica nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca. Tale previsione si colloca nell'ottica di attivare una concreta collaborazione tra le due istituzioni, inoltre viene prevista la possibilità di erogare borse di studio per gli studenti che frequentano le scuole di specializzazione, o i master di area veterinaria, nonché la possibilità della partecipazione, degli stessi studenti, ai progetti di ricerca svolti dagli istituti medesimi. Tale norma non prevede ulteriori oneri, né minori entrate per il bilancio dello Stato; infatti la disposizione prevede l'invarianza di spesa, in quanto i relativi costi devono essere coperti dagli Istituti con gli ordinari stanziamenti ricevuti ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 270/1993;

il comma 1, lettera b) introduce i commi 3 bis e 3 ter :

- il comma 3 bis, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge n. 183 del 2010, e al fine di uniformare le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica degli Istituti in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, prevede che il Ministero della salute emani indirizzi operativi finalizzati alla omogenea applicazione del decreto legislativo;

- il comma 3 ter, in conformità ai previsti criteri ispiratori della riforma di razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, prevede che il Ministero della salute effettui anche delle verifiche anche sulle risorse eventualmente erogate agli Istituti, diverse da quelle assicurate a carico dello Stato tramite il Fondo sanitario nazionale e a carico del Ministero stesso (ad esempio per il finanziamento di corsi di formazione in materia veterinaria);

la lettera c), prevede che nel Consiglio di Amministrazione, il rappresentante designato dal Ministro della salute sia scelto tra personale particolarmente qualificato nelle materie di attività

degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ai fini dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

la lettera d) prevede la procedura per la nomina del Direttore Generale e definisce i relativi requisiti. Infatti, per l'importanza dell'attività e per la specificità del ruolo rivestito, nonché per i settori di operatività e di confronto del Direttore, che investono ambiti nazionali ed internazionali, si rende necessaria l'investitura di una figura altamente qualificata e di riconosciuta valenza professionale.

E' previsto, quindi, che il Direttore Generale, che ha la rappresentanza legale dell'Istituto, la gestione e la direzione dell'attività scientifica dello stesso, deve essere un medico veterinario, di comprovata esperienza, a livello nazionale ed internazionale, nelle specifiche materie di attività degli Istituti. La nomina è effettuata dalla Regione dove ha sede l'Istituto, d'intesa con il Ministro della salute e, nel caso di Istituti interregionali, di concerto tra le Regioni interessate, d'intesa con il Ministro della salute. In caso di assenza di intesa, al fine di assicurare il funzionamento dell'ente, provvede, previa diffida, il Ministro della salute. Ai fini della nomina, si provvede ai sensi dell'art. 3-bis del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni; con tale procedura si garantisce un assetto coerente con la naturale indipendenza dell'organo di direzione dell'attività scientifica, nonché un miglior raccordo fra le attività del Ministero e dell'Istituto, divenendo il Direttore Generale interlocutore diretto dell'Amministrazione.

La lettera e) prevede che una quota parte dei finanziamenti dei quali gli Istituti sono destinatari ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.270, vengano utilizzati per l'attività di ricerca dei propri Centri di referenza nazionale. Tali Centri sono strumenti operativi di elevata e provata competenza che svolgono attività specialistiche nei settori della sanità animale, dell'igiene degli alimenti e dell'igiene zootecnica. Rappresentano veri e propri centri di eccellenza per l'intero Sistema sanitario nazionale, oltre che per le Organizzazioni internazionali con le quali collaborano. Essi attuano, attraverso forme di collaborazione diverse, programmi di cooperazione per favorire lo sviluppo di competenze scientifiche avanzate in quei Paesi che desiderano compiere concreti sforzi di crescita ed innovazione.

L'articolo 8 prevede alcune specifiche disposizioni di adeguamento, allo scopo di consentire un'effettiva ed uniforme applicazione sull'intero territorio nazionale della normativa di cui trattasi. I commi 1 e 2 stabiliscono che le regioni devono conformarsi alla nuova disciplina entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che alla nomina dei Direttori Generali si provvede, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera d) alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali. Il comma 3 dispone che in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, si applica la procedura prevista per il potere sostitutivo dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, mentre il comma 4 prevede la nomina di un Commissario straordinario da parte del presidente della Regione, d'intesa con il Ministro della salute, nel caso di mancata costituzione degli organi istituzionali.

L'articolo 9 prevede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali da parte del Consiglio di amministrazione ogni Istituto, la revisione dei rispettivi statuti, nonché la nomina di un Commissario *ad acta* da parte del Presidente della regione d'intesa con il Ministro della salute, nel caso di inerzia del Consiglio di amministrazione.

Il Capo V che comprende gli articoli 10 e 11 ridefinisce, ai sensi del criterio di delega di cui alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 2 della legge n. 183 del 2010, il rapporto di vigilanza intercorrente tra il Ministero della salute e gli enti oggetto di riordino. Tale funzione si estrinseca nel controllo dell'attività e della gestione dell'ente al fine di verificare, tra l'altro, il corretto

perseguimento dei fini istituzionali e il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla rispettive disposizioni normative vigenti nonché dai propri regolamenti e statuti.

La funzione di vigilanza può essere esercitata anche tramite ispezioni e verifiche disposte anche dal Ministro della salute, nonché mediante la richiesta di atti, documenti e ulteriori informazioni su specifiche materie di particolare rilevanza per il raggiungimento degli scopi statutari dell'ente, nonché su particolari e determinati atti deliberativi per l'approvazione dei quali si prevede una specifica procedura nonché il concerto, in relazione alla tipologia delle deliberazioni, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei Ministri.

L'articolo 11 dispone l'esclusione degli IZZSS dal campo di applicazione delle previsioni contenute in materia di vigilanza.

Infine, il Capo VI, con l'articolo 12, si dispone l'invarianza di oneri derivanti dalle previsioni contenute nel provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo costituisce attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. collegato lavoro), finalizzata all'adozione di uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute, nonché alla ridefinizione del relativo rapporto di vigilanza, operando sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura degli enti vigilati;
- razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento;
- ridefinizione del rapporto di vigilanza;
- obbligo per gli enti di adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della delega.

Pertanto, sulla base dei predetti presupposti si è ritenuto opportuno intervenire con un unico decreto legislativo al fine di procedere al riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute, attraverso il quale, con le modifiche proposte, si intende conseguire gli obiettivi di semplificazione, snellimento e razionalizzazione della relativa organizzazione in ragione di una maggiore efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa. Conseguentemente, gli interventi proposti per i singoli enti non producono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con il Capo I articoli da 1 a 3 si provvede al riordino della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) realizzando oltre che una semplificazione dell'organizzazione, anche risparmi di spesa.

In particolare, in attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la LILT procederà alla riduzione dei componenti del Consiglio direttivo nazionale. Per il Consiglio direttivo nazionale la modifica prevede una riduzione dagli attuali 15 membri a 5.

La riduzione dei componenti del Consiglio direttivo nazionale comporta, dunque, la non corresponsione dei gettoni di presenza dovuti ai Consiglieri soppressi, stimabile in €2.060,00/anno, ridotti del 10% in applicazione del D.L. 78/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30/7/2010 n. 122 (art. 6 commi 1 e 12) pari a € 1.854,00.

Inoltre, tale riduzione comporta la non liquidazione delle spese di viaggio dovute ai Consiglieri per le n. 4 riunioni annue previste per il CDN, stimabile in € 20.000,00. Il risparmio totale, per le riduzioni in parola, ammonta a **€ 21.854,00** (€ 1.854,00 + 20.000,00).

Inoltre, in attuazione dei principi e dei criteri direttivi della delega di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 183/2010, tra i quali lo snellimento della struttura amministrativa, è stata prevista la soppressione dei Comitati regionali, attualmente considerati come organi dell'ente.

Il relativo risparmio comporterà minori uscite, a carico del bilancio della LILT, per un importo netto pari ad € 280.000,00/anno.

Pertanto, le riduzioni di spesa sopra evidenziate porterà ad un risparmio complessivo annuo pari ad **€ 301.854,00**, come evidenziato dal prospetto che segue:

RIEPILOGO GENERALE RIDUZIONI DI SPESA	
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE	€ 21.854,00
COMITATI REGIONALI	€ 280.000,00
TOTALE GENERALE	<u>€ 301.854,00</u>

Si rappresenta, altresì, che la LILT, nel corso dell'anno 2010, ha completato il progetto di revisione della contabilità della Sede centrale e del bilancio ufficiale dell'ente, mediante l'adozione di un nuovo software applicativo e di un nuovo sistema di elaborazione dati che, nel rispetto dello statuto dell'ente e della normativa prevista dal DPR 97/2003, consente una più agevole lettura ed un immediato confronto con i bilanci delle Sezioni provinciali.

Sempre nel 2010 è stato realizzato ed è, pertanto, operativo il "protocollo informatico", nel rispetto del DPR 445/2000 e della circolare dell'AIPA 28/2001.

In virtù di tali innovazioni non è stato apportato alcun incremento alla dotazione organica dell'ente, la quale risulta invariata dall'anno 2005 e il maggior costo del personale è stato determinato esclusivamente dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

La LILT è, inoltre, strutturata contabilmente con un unico centro di costo, trattandosi di ente di limitate dimensioni, secondo quanto previsto dall'allegato n. 17, p. 4, del DPR 97/2003.

Per quanto concerne il richiamo all'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previsto alla lett. b) dell'art. 2, comma 1, della legge di delega n. 183/2010, si precisa che la LILT è strutturata in un unico ufficio dirigenziale generale e che non presenta strutture periferiche, in quanto l'organizzazione verrà basata sulle Sezioni provinciali, autonome sotto l'aspetto contabile e patrimoniale.

Il Capo II con gli articoli 4 e 5 è dedicato al riordino dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS).

In attuazione della citata delega si è inteso provvedere ad una riorganizzazione dell'Istituto, ente pubblico che svolge un fondamentale ruolo di tutela della salute pubblica, al fine di conseguire, nell'ambito delle modalità indicate cui seguirà da parte dell'Istituto l'adeguamento del proprio regolamento di organizzazione, una maggiore razionalizzazione nell'esercizio delle funzioni istituzionali allo stesso demandate, tramite anche l'unificazione delle strutture di livello dirigenziale generale e non, l'accorpamento di uffici tecnico-scientifici e amministrativi che svolgono compiti simili, realizzando contestualmente anche un contenimento della spesa sostenuta. La previsione della realizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della Scuola Superiore della Sanità Pubblica, quale articolazione interna dell'ISS, ha quale prioritario obiettivo quello della formazione, dell'aggiornamento e della qualificazione dei manager e degli operatori dell'SSN secondo linee programmatiche fissate dal Ministro della Salute d'intesa con le Regioni.

L'istituzione di tale scuola superiore consente di poter attivare una formazione di alto e qualificato livello diretta ai manager della sanità consentendo loro di acquisire specifiche professionalità anche attraverso il confronto con altre realtà nazionali.

Un immediato risparmio di spesa è determinato dalla riduzione dei componenti del Consiglio di amministrazione da otto a quattro oltre al Presidente con ciò garantendo una migliore e più snella amministrazione dell'Ente unitamente ad un significativo risparmio di spesa.

In relazione alle osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 20 settembre us si forniscono i seguenti approfondimenti:

- Art. 4, comma 1, lett. a): l'Istituto ha a suo tempo provveduto all'applicazione di quanto disposto dalla vigente normativa in tema di riduzione del numero di uffici dirigenziali; si ritiene, pertanto, debba nella sede corrente trovare applicazione l'ulteriore riduzione nella misura prevista dall'art. 1, comma 3 lett. a) del D.L. n. 138/2011. Per quanto attiene il conseguente risparmio di spesa, lo stesso potrà quantificarsi nell'importo annuo di € 88.000,00 comprensivo di oneri riflessi, che si aggiungono ai circa € 190.000,00, costituenti economie realizzate con le precedenti riduzioni;

- Art. 4, comma 1, lett. f): si assicura riscontro, confermando la richiamata riduzione già prevista in tema di applicazione dell'art. 6, comma 5 del D.L. n. 78/2010 con decorrenza dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;